

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della
Camera dei deputati il 1° ottobre 1998*

(V. Stampato Camera n. 3496)

d’iniziativa del deputato PROCACCI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 ottobre 1998*

**Finanziamento degli interventi in materia di animali
di affezione e per la prevenzione del randagismo**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.600 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

